



COMUNE di CARDITO

Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza N. 11 del 10/03/2020

IL SINDACO

Premesso che:

-in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-in data 22/02/2020 il Ministro della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;

-CON Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

-con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 sono state disposte nuove e più stringenti misure tese al contenimento dell'epidemia da COVID-19;

-con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020 sono state disposte nuove e rafforzate misure di contenimento dell'infezione, prescrivendo di evitare lo spostamento delle persone provenienti dalle zone aree geografiche indicate nell'art. 1 del medesimo decreto;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 sono state disposte ulteriori misure di contenimento dell'infezione da osservare sull'intero territorio nazionale;

-il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusione del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione ed in particolare le ordinanze n.6 e 7 del 6 marzo e n.8 dell'8.03.2020;

- l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sta determinando emergenza di sanità pubblica anche nella regione Campania dove sono aumentati gli accertamenti di casi positivi;

-a fronte dell'attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alla categoria a rischio;

-Con ordinanze sindacali n.6 del 24/02/2020 (rettificata con ordinanza n.7/2020) e n.8 del 9/03/2020 sono state adottate le misure ritenuti efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto;

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento del rischio di contagio della cittadinanza, tenuto conto dell'estensione su tutto il territorio nazionale delle misure rafforzate previste dal DPCM dell'08/03/2020 avvenuta con DPCM del 9/03/2020;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Vista la nota prefettizia prot.72859 del 06/03/2020 ad oggetto: misure di contenimento da COVID 19.Raccomandazioni;

Vista la nota prot.149657 dell'08-03-2020 a firma del coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale recante disposizioni operative al fine di garantire il rispetto dell'ordinanza del Presidente della G.R.n.8/2020;

Vista la nota prefettizia prot.75698 del 09/03/2020 ad oggetto: "COVID- 19 Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Direttiva del Ministro degli Interni ai Prefetti";

Visto l'art. 50 T.U.E.L.

ORDINA

1. le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale restano chiuse fino al 3 aprile 2020;
2. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
3. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6,00 alle ore 18,00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro , con la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
4. nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendite, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali. Nei giorni feriali, i gestori dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro con sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è tenuto comunque a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, con sospensione dell'attività in caso di violazione;
5. negli impianti sportivi sono consentiti, con l'interdizione al pubblico (a porte chiuse), solo gli allenamenti degli atleti delle società che svolgono attività agonistica, riconosciute dal CONI e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle prescrizioni relative ai controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19;

in attuazione dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in premessa citati;

6) la chiusura della Villa comunale "Parco Taglia" fino al 3 aprile 2020;

7) la chiusura della Biblioteca comunale fino al 3 aprile 2020;

8) resta fermo tutto quanto previsto dalla ordinanza sindacale n.10 del 9 marzo 2020 non in contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza;

SI RACCOMANDA

- di accedere agli uffici comunali solo se strettamente necessario e per necessità improrogabili e di rispettare tutte le misure comportamentali predisposte a tutela dei dipendenti e dei cittadini utenti;
- di privilegiare l'accesso agli uffici su prenotazione contattando preventivamente gli uffici di interesse i cui numeri ed indirizzo mail sono di seguito riportati:

<tel:08119728348> [08119728439](tel:08119728439)

mail:

affarigenerali.ardito@comune.cardito.na.it

servizifinanziari.cardito@comune.cardito.it

contenzioso.cardito@comune.cardito.it

tributi.cardito@comune.cardito.it

comandovigili.cardito@comune.cardito.it

cultura.cardito@comune.cardito.it

servizisociali.cardito@comune.cardito.it

servizidemografici.cardito@comune.cardito.it

ecologia.cardito@comune.cardito.it

lavoripubblici.cardito@comune.cardito.it

urbanistica.cardito@comune.cardito.it

manutenzione.cardito@comune.cardito.na.it

risorseumane.cardito@comuni.cardito.it

PEC: protocollo.cardito@asmepec.it

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Cardito a sul sito web istituzionale.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:

alla Prefettura, al Commissariato P.S., alla Stazione dei Carabinieri di Crispano, al Comando di Polizia Municipale, ai Responsabili dei servizi comunali, ai Rappresentanti delle comunità religiose insistenti sul territorio, al Presidente della Regione Campania, alla Camera di Commercio, alle Associazioni di categoria.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare, pena la sanzione prevista dall'ordinanza del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Campania.

Si richiama l'attenzione dei cittadini sulle conseguenze, anche penali, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alla ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.8 dell'08703/2020, ai DPCM dell'8/03/2020 e del 9/03/2020 .

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.

Sindaco

CIRILLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)